



STATUTO

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL 9 MARZO 2026 DELIBERA N. 40

51^ ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

STATUTO

Approvato dalla Giunta Nazionale del 9 marzo 2026 con delibera n. 40

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, COMPOSIZIONE, SEDE

Art. 1 - Costituzione, scopi e sede

1. La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), fondata nell'anno 1921, è un'associazione senza fini di lucro, a durata illimitata e con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta a norma del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La F.I.P., nell'ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, anche nella forma di sport virtuale o elettronico (e-Sports), nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (F.I.B.A.), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).
3. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi e dalle Norme Sportive Antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA che si accettano incondizionatamente.
4. L'ordinamento della F.I.P. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità ed in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive, secondo i principi enunciati negli artt. 5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La F.I.P. è riconosciuta dal C.O.N.I. e dalla F.I.B.A. ed è l'unica rappresentante dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali, svolte al coperto o sui campi all'aperto, quali Beach Basket, 3 contro 3, - denominato anche 3X3 -, nonché nelle forme di sport virtuali o elettronici (e-Sports), in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali, ed è l'unica rappresentante di ogni altra disciplina nell'ambito della pallacanestro che, a livello internazionale, sia attribuibile alla Federazione.
6. La F.I.P. ha sede in Roma.

Art. 2 - Composizione

1. La F.I.P. è composta dagli Enti, genericamente denominati Società Sportive, costituiti nelle forme giuridiche consentite dalla legge, (di seguito anche denominate solamente

“Affiliate”) che praticano, promuovono od organizzano lo sport della pallacanestro in forma agonistica o amatoriale la cui richiesta di affiliazione sia stata presentata al Consiglio federale e da questi accettata.

2. La F.I.P. ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione e svolge la sua attività sotto la vigilanza del C.O.N.I., a norma della legislazione vigente.
3. L'attività sportiva si articola attraverso settori professionistici e dilettantistici, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del C.O.N.I. e con gli ordinamenti sportivi internazionali garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e dilettantistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
4. Le Società di cui al comma 1 devono affiliarsi o riaffiliarsi nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti federali in conformità alla normativa vigente per avere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio federale della F.I.P.
5. Possono affiliarsi alla F.I.P. le Associazioni o Società regolarmente costituite e rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e conforme alla normativa vigente. Alla medesima verifica di conformità sono soggette le modifiche dello Statuto societario, apportate dopo l'affiliazione. Le Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici sono obbligate a prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo che almeno il 10% degli utili sia destinato all'attività giovanile e di formazione tecnico-sportiva e, comunque, è fatto obbligo di rispettare la legislazione vigente in materia.
6. Tutte le Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici devono iscriversi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021.
7. Il tesseramento delle varie categorie di dirigenti, atleti, tecnici ed arbitri è disciplinato dagli appositi Regolamenti, Organico, Esecutivo e di settore.
8. Tutte le Affiliate e le persone tesserate, con l'affiliazione ed il tesseramento si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni federali.
9. Qualsiasi Affiliata o persona tesserata ha il diritto di rinunciare al proprio *status* federale mediante comunicazione scritta alla F.I.P. Qualsiasi persona fisica, ha il diritto di fare istanza di tesseramento alla F.I.P. come atleta, dirigente, tecnico ed arbitro nel rispetto delle diverse categorie disciplinate dai Regolamenti Organico, Esecutivo e di settore.

Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

1. Le Affiliate sono tenute ad osservare e a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.
2. Le Affiliate devono mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana.
3. Le Affiliate hanno diritto:
 - a) a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) a partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici, nonché all'attività di carattere internazionale;
 - c) ad organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
 - d) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P., anche attraverso convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.
4. I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali adottate nel rispetto delle

single competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.

5. I tesserati hanno diritto:
 - a) a partecipare all'attività federale;
 - b) a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.
6. La F.I.P. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento.
7. Le Affiliate e i tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva (fair play) la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.I.O., del C.O.N.I., della F.I.B.A. e della F.I.P.; si oppongono a ogni forma di illecito sportivo e frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
È fatto divieto per Affiliate e tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.
8. Le Affiliate e i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, cui si rinvia, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.
9. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 4 - Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.

1. Le Affiliate entrano a far parte della F.I.P. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio federale.
2. Le Affiliate devono stabilire la loro sede nel territorio italiano ed essere munite di indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le Affiliate devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali.
4. Le Affiliate cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per mancata riaffiliazione annuale;
 - c) per scioglimento volontario deliberato da una regolare assemblea sociale secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi irrogata;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione, nonché nell'ipotesi in cui il Consiglio federale abbia dichiarato la morosità ai sensi e nelle forme prescritte dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia;
 - f) per mancato svolgimento di attività agonistica e per nessuna attività promozionale od organizzativa, adeguatamente documentata, per due anni sportivi consecutivi.
5. Avverso i provvedimenti di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del C.O.N.I.

6. Le persone fisiche entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento nelle rispettive categorie e/o con l'accettazione di una carica elettiva o di nomina, centrale o territoriale.
Fatti salvi i casi di tesseramento diretto con la F.I.P. il tesseramento avviene per il tramite della Società sportiva affiliata per la quale il tesserato intende svolgere la propria attività.
7. Le categorie di tesserati sono indicate dai Regolamenti federali, che disciplinano altresì i termini, le modalità e le condizioni del tesseramento.
8. Il tesseramento cessa:
 - a) per il venir meno, nei casi previsti dal presente Statuto della appartenenza alla Federazione dell'Affiliata per cui è tesserato;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia;
 - d) per morosità.
9. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, fermo restando quanto indicato al successivo comma 10.
10. È fatto divieto di tesserarsi per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al presente comma è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
11. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità ai sensi dell'art. 10. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati al C.O.N.I. che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, alle Discipline Associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Art. 4 bis - Procedure di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione

1. La FIP disciplina i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.
2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti,

variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 5 - Vincolo sportivo

1. L'atleta, si tesserà con la F.I.P. a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 5° anno di età. Lo scioglimento del tesseramento di un/una atleta avviene, in maniera automatica, al 30 giugno di ogni anno. Il tesseramento dell'atleta con durata biennale è consentito solo nei termini ed alle condizioni stabilite annualmente dal Consiglio federale.
2. Attraverso il tesseramento l'atleta si vincola con la società sportiva per la quale è tesserato. La durata del vincolo è pari alla durata del tesseramento.
3. Il tesseramento dell'atleta che intende svolgere esclusivamente attività 3 contro 3, denominato anche 3X3 è valido dalla sottoscrizione fino al 30 settembre successivo.
4. Le modalità relative al tesseramento e al suo scioglimento sono disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

TITOLO II

LA STRUTTURA FEDERALE

Art. 6 - Classificazione

1. Sono Organi Federali centrali:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) le Assemblee di categoria degli atleti e dei tecnici;
 - c) il Presidente federale;
 - d) il Consiglio federale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) Il Segretario Generale;
 - g) La Commissione Tesseramento;
 - h) La Commissione Federale di Garanzia;
 - i) La Commissione Vertenze Arbitrali;
2. Sono Organi federali Territoriali:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente Regionale;
 - c) il Consiglio Direttivo Regionale;
 - d) il Delegato Regionale;
 - e) il Revisore Regionale;
 - f) l'Assemblea Provinciale;
 - g) il Presidente Provinciale;
 - h) il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - i) il Delegato Provinciale.
3. Sono Organismi federali:
 - a) la Consulta Nazionale;
 - b) i Comitati e le Commissioni previsti dai Regolamenti federali.
4. Sono Organi di Giustizia:
 - a) i Giudici Sportivi Nazionali;
 - b) i Giudici Sportivi Territoriali;

- c) la Corte Sportiva di appello;
 - d) il Tribunale federale;
 - e) la Corte federale di appello.
5. Presso la F.I.P. è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale.

Art. 7 - Sedi e Regolamenti degli Organi federali a carattere nazionale

1. Salvo diversa disposizione, deliberata dal Consiglio federale, tutti gli Organi ed Organismi federali con competenza a carattere nazionale hanno sede in Roma presso la Federazione.
2. Il Consiglio federale può disporre o prevedere la redazione di un apposito Regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Art. 8 - Decadenza degli Organi federali a carattere nazionale

1. Tutti gli Organi federali con competenza a carattere nazionale decadono automaticamente al termine del quadriennio.

CAPO I

NORME GENERALI E LE ELEZIONI ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 9 - Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che, al momento della presentazione della candidatura, siano regolarmente tesserati a qualsiasi titolo nell'ambito della F.I.P.
2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in attività come atleti professionisti o che siano stati tesserati come atleti in Campionati professionistici, per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte, nello stesso periodo, a competizioni a livello nazionale o almeno regionale.
3. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti dilettanti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in attività come atleti dilettanti o che siano stati tesserati esclusivamente come atleti in Campionati dilettantistici per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte, nello stesso periodo, a competizioni a livello nazionale o almeno regionale.
4. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età, che siano in attività come tecnici dei Campionati federali o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.
5. Ove sia accertata, nel corso del mandato, la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.

Art. 10 - Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a cariche federali i tesserati:
 - a) cittadini stranieri;

- b) cittadini italiani minorenni alla data di celebrazione dell'Assemblea;
 - c) che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P., di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico.
 - e) che non abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
 - f) che abbiano un reddito che derivi per oltre il 50% da una attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.P.;
 - g) che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P., il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI.
- 1**bis** Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 e ss. del c.p.p. è equiparata a condanna.
 3. Le candidature di persone non eleggibili si hanno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.
 4. È altresì ineleggibile a qualsiasi carica ne può rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo il soggetto che sia stato radiato anche da altro Ente riconosciuto dal C.O.N.I. diverso dalla F.I.P.

Art. 11 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli Organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della F.I.P.
2. Le cariche di Presidente federale e di Revisore dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.
3. La carica di Presidente e di Consigliere federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. La carica di Presidente, di Consigliere e di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e territoriale, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto come previsto dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.
5. La carica di Rappresentante del Comitato Italiano Arbitri e di Presidente del Comitato Nazionale Allenatori è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale. La carica di Presidente di Commissione C.I.A. regionale e di Presidente di

Commissione C.N.A. regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale.

6. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e/o societaria.
7. Il tesseramento nell'ambito del Comitato Italiano Arbitri è incompatibile con qualsiasi carica federale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Affiliate, salvo i casi espressamente previsti dai Regolamenti Federali.
8. La nomina quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente del rispettivo Comitato Regionale o Comitato Provinciale, con la carica di Delegato Provinciale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Affiliate.
9. È incompatibile con la carica che riveste e deve essere dichiarato decaduto, chi viene a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo o Organismo nel quale sia stato eletto o nominato. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
10. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici (15) giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente federale. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica. Qualora una delle due cariche riguardi gli Organi di Giustizia, la Procura federale, la Commissione Tesseramento, la Commissione Federale di Garanzia o la Commissione Vertenze Arbitrali e il soggetto non opti nei successivi quindici giorni decadrà automaticamente dalla carica di componente degli Organi di Giustizia.

Art. 12 - Candidature

1. Per concorrere a cariche federali elettive, centrali e territoriali, deve essere presentata preventivamente una formale candidatura individuale.
2. Le candidature devono essere proposte separatamente per ciascuna carica da Affiliate aventi diritto a voto ovvero da atleti o da tecnici aventi diritto a voto e, per essere validamente proposte, devono essere presentate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 2:
 - a) da almeno 20 Affiliate e da 40 atleti e/o tecnici per le candidature a Presidente federale;
 - b) da almeno 6 Affiliate per le candidature a Presidente di Comitato Territoriale;
 - c) da almeno 20 Affiliate per le candidature a Consigliere federale rispettivamente in rappresentanza delle Affiliate di cui all'art. 31 comma [1] lettere b) e f);
 - d) da almeno 10 Affiliate per le candidature a Consigliere federale rispettivamente in rappresentanza delle Affiliate di cui all'art. 31 comma [1] lettera g);
 - e) da almeno 5 Affiliate per le candidature a componente del Consiglio Direttivo Territoriale;
 - f) da almeno 5 Affiliate per le candidature a Consigliere federale in rappresentanza delle Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici maschili;
 - g) da almeno 20 atleti per le candidature a Consigliere federale atleta per il settore dilettantistico;
 - h) da almeno 20 tecnici per le candidature a Consigliere federale tecnico;
 - i) da almeno 10 atleti per le candidature a Consigliere federale atleta per il settore professionistico.

Per le candidature alla carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale, l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società, di atleti e tecnici, aventi diritto di voto, non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo, secondo quanto riportato nei successivi commi.

Per le candidature alla carica di Presidente Federale:

- 1 fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;
- 2 da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;
- 3 da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
- 4 da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui aggiunge il 7% sul numero restante;
- 5 da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

Per le cariche degli Organi Centrali, esclusa quella del Presidente, le candidature devono essere presentate tramite i Comitati Regionali o i Delegati Regionali competenti.

Per le candidature alla carica di Consigliere Federale: il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza.

Sarà prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.

3. Le candidature a cariche federali elettive centrali devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'Ufficio di Segreteria Generale oppure depositate in formato cartaceo in originale, presso il medesimo Ufficio entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 40° (quarantesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.

3bis Le candidature a cariche federali elettive territoriali devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dalle rispettive sedi degli Organi federali cui si riferiscono oppure depositate in formato cartaceo in originale, presso le medesime Sedi, entro il termine perentorio delle ore 20.00 del 20° (ventesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.

4. Le candidature sono formulate per iscritto e sono firmate dai legali rappresentanti delle Affiliate, includendo le indicazioni essenziali all'individuazione della carica per la quale la candidatura è proposta e della Affiliata proponente.

5. Avverso le candidature a cariche federali elettive centrali è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., recepito dal Regolamento Organico.

5bis Avverso le candidature a cariche federali elettive territoriali è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità secondo modalità e procedure per le Assemblee Regionali disciplinate nel Regolamento Organico.

6. Ciascuna Affiliata, atleta o tecnico, non può proporre un numero di candidati superiore rispetto alle cariche da eleggere.
7. Una stessa persona può essere candidata ad una sola carica elettiva centrale o territoriale.
8. L'elenco delle candidature presentate a cariche federali elettive centrali, diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico, è pubblicato sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- 8bis L'elenco delle candidature presentate a cariche federali elettive territoriali, diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico, è pubblicato sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 13 (tredici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
9. Per concorrere alle cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la candidatura deve essere presentata, nei termini previsti al precedente comma [3], all'Ufficio della Segreteria Generale. Non è necessario il requisito del tesseramento.
10. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.

Art. 13 - Elezione delle cariche

1. Per le cariche federali elettive, centrali e territoriali, le elezioni avvengono, sulle candidature ammesse, separatamente per ciascuna di esse, con votazione contemporanea e con le modalità previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio. In ogni caso, il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FIP adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
2. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'Assemblea, su rapporto della Commissione Scrutinio, per quanto riguarda la votazione del Presidente, dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Affiliate e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente dell'Assemblea proclama, altresì, il risultato delle elezioni svoltesi nelle Assemblee di categoria per i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.
3. Gli eletti entrano immediatamente in carica.
4. L'elezione del Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, avviene a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
5. Proclamato eletto il Presidente, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione dei Consiglieri Federali. I Consiglieri Federali in rappresentanza delle Affiliate saranno eletti con votazione cui possono prendere parte solo i delegati delle Affiliate. I Consiglieri Federali atleti saranno eletti dai delegati degli atleti nell'apposita Assemblea di categoria. I Consiglieri Federali tecnici saranno eletti dai delegati dei tecnici nell'apposita Assemblea di categoria. Viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
6. Proclamati eletti i Consiglieri, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. È eletto Presidente colui il quale avrà riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati sarà eletto Presidente il più anziano di età.

- 5 bis Il Presidente, il Consiglio federale, fatti salvi gli eventuali membri di diritto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sempre eletti in seno all'Assemblea federale, nel rispetto delle singole componenti. Il Presidente Regionale e Provinciale, i Consigli Regionali e Provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.
7. In ciascuna elezione ogni delegato può esprimere sulla scheda tanti voti quante sono le cariche da eleggere. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È possibile esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
8. Tutte le cariche federali elettive sono svolte a titolo gratuito.
9. Il Consiglio federale può determinare eventuali indennità e la relativa entità, in favore del Presidente federale e di altri componenti di Organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche.

Art. 13bis - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche elettive e di nomina, centrali e territoriali, ad eccezione di quelle diversamente e puntualmente disciplinate, hanno durata quadriennale, secondo le scadenze cicliche dei Giochi Olimpici Estivi. In caso di mancata celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, vale comunque il principio del quadriennio.
2. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti sia federali nazionali sia territoriali regionali in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto a voto. In tal caso il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.
3. Con il termine del mandato quadriennale elettivo del Consiglio federale, i Presidenti ed i componenti di Comitati e Commissioni decadono dai loro incarichi.
4. I Presidenti e i componenti degli Organi di Giustizia, della Commissione Vertenze Arbitrali, della Commissione Tesseramento nonché il Procuratore federale e i componenti della Procura federale, restano in carica fino al 30 giugno dell'anno sportivo in cui si celebra l'Assemblea elettiva quadriennale. Eventuali proroghe di tali mandati non possono superare i 60 giorni e devono essere deliberate dal Consiglio federale con apposito provvedimento motivato per cause eccezionali.
5. I Presidenti ed i componenti degli Organi di Giustizia, rimangono in carica fino al termine del quadriennio per il quale erano stati nominati anche in caso di decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale.
6. I Presidenti ed i componenti della Commissione Tesseramento e della Commissione Vertenze Arbitrali, il Procuratore federale ed i componenti della Procura federale, rimangono in carica fino al termine del quadriennio per il quale sono stati nominati anche nel caso di anticipata decadenza del Consiglio federale.

Art. 14 - Dimissioni, impedimenti e decadenza

1. Le dimissioni che comportano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.
2. In tutti i casi di decadenza del Presidente o del Consiglio federale, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza devono essere effettuate l'Assemblea Generale Straordinaria e le

Assemblee Straordinarie di categoria per l'elezione sostitutiva dell'Organo federale decaduto, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 12 e 13.

3. Fra la decadenza ed il rinnovo sono prorogati i poteri dell'Organo decaduto per i soli atti conservativi e per i provvedimenti indilazionabili, comunque limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
4. I componenti del Consiglio federale dopo tre assenze consecutive, non dovute a cause di forza maggiore, decadono automaticamente e sono sostituiti dai primi dei non eletti, secondo la graduatoria promulgata, nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici, in misura non inferiore al 30% del totale dei consiglieri componenti il Consiglio stesso (in assenza del Tecnico la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti) ed a condizione che costoro abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.
5. Le dimissioni del Presidente federale comportano la decadenza immediata di quest'ultimo e del Consiglio federale, che resterà in carica per il periodo di proroga con le competenze di cui al precedente comma 3, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. Qualora il Presidente dichiari la sua indisponibilità a rimanere in carica per il periodo di proroga, subentra il Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi che il Vice Presidente Vicario dichiari la sua indisponibilità, subentra l'altro Vice Presidente.
6. Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, comportano la decadenza immediata del Consiglio federale e del Presidente federale, il quale resterà in prorogatio con le competenze di cui al precedente comma 3, sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e delle Assemblee Straordinarie di categoria per l'elezione degli stessi.
7. L'impedimento definitivo del Presidente federale comporta ugualmente la decadenza immediata del Consiglio federale, che resta in carica per il periodo di proroga sotto la direzione del Vice Presidente Vicario. Nel caso di impedimento del Vice Presidente Vicario subentra l'altro Vice Presidente.
8. L'impedimento definitivo del Presidente e dei due Vice Presidenti comporta l'affidamento della reggenza, per il periodo di proroga indicato al comma [2], al Consigliere federale più anziano di carica o, a parità, più anziano di età.
9. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo del Vice Presidente Vicario, assume le funzioni l'altro Vice Presidente. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di entrambi i Vice Presidenti, assume le funzioni il Consigliere federale più anziano di carica o, a parità, il più anziano di età.
10. In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Vice Presidente Vicario le funzioni sono assolte dall'altro Vice Presidente. In caso di dimissioni od impedimento definitivo di entrambi i Vice Presidenti, alla sostituzione provvede il Consiglio federale, scegliendoli fra i Consiglieri federali eletti dall'Assemblea Generale.
11. In caso di dimissioni od impedimento definitivo di Consiglieri federali, in numero non superiore alla metà, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria promulgata, nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici, ai sensi del precedente comma 4 ed a condizione che costoro abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In mancanza di tale quorum, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio federale, l'elezione sostitutiva è invece effettuata nella prima Assemblea Generale e/o di categoria utile successiva all'evento. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'Organo dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni

dall'evento che ha compromesso detta funzionalità, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 12 e 13.

12. Il Presidente e i Consiglieri federali eletti in via straordinaria nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.
13. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di cessazione della carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
14. Quanto previsto nel presente articolo si applica in via analogica a tutti gli altri Organi collegiali elettivi.

CAPO II

LE ASSEMBLEE FEDERALI

Art. 15 - Le Assemblee

1. Sono Assemblee della Federazione Italiana Pallacanestro:
 - a) le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei delegati delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici;
 - b) le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici;
 - c) le Assemblee Territoriali delle Affiliate, intese quali Assemblee Regionali e, nella eventualità di costituzione di Comitati Provinciali retti da un Consiglio Direttivo, Assemblee Provinciali.

Art. 16 - Costituzione e convocazione dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale, formata dai delegati eletti in rappresentanza delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici per l'intero quadriennio, è il massimo Organo federale; le sue decisioni esprimono la volontà di tutte le Affiliate e di tutti gli atleti e tecnici.
2. L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce per il rinnovo delle cariche federali, nel lasso temporale che va dal primo settembre dell'anno in cui sono previsti i Giochi Olimpici estivi, anche nel caso di loro mancato svolgimento, fino al 15 marzo dell'anno solare successivo.
3. L'Assemblea Generale Straordinaria, che deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni, si riunisce nei casi previsti dallo Statuto, su deliberazione del Consiglio federale su specifica richiesta, scritta e motivata:
 - a) della metà più uno delle Affiliate aventi diritto a voto, che rappresentano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - b) della metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
 - c) della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto.
4. Nel caso di scioglimento anticipato degli Organi Nazionali, per impedimento definitivo del Presidente federale, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Generale elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio.
5. L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea Generale Ordinaria.

6. La data e la sede delle Assemblee sono fissate dal Consiglio federale, con le modalità previste dal Regolamento Organico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio federale ovvero dai richiedenti ai sensi del comma 3 del presente articolo.
7. La convocazione è firmata dal Presidente federale o da chi ne fa le veci. In caso di Assemblea Generale Ordinaria la convocazione, unitamente alla tabella voti formata dalla Segreteria federale, è comunicata agli aventi diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento.
8. Fuori dai casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze diverse, le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Ordinaria

1. L'Assemblea Generale Ordinaria ha le seguenti attribuzioni primarie:
 - a) eleggere per il quadriennio il Presidente federale, i Consiglieri federali e, in conformità al successivo art. 33, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) provvedere all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
 - c) nominare uno o più Presidenti Onorari;
 - d) deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. La nomina di uno o più Presidenti Onorari richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi e presenti all'Assemblea Generale, all'atto della sua costituzione.

Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria

1. L'Assemblea Generale Straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
 - a) deliberare la revisione dello Statuto federale o le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del C.O.N.I. e dell'autorità governativa competente;
 - b) rinnovare le cariche elettive nel caso di anticipata decadenza;
 - c) deliberare lo scioglimento della Federazione;
 - d) deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.P. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., l'Assemblea Generale Straordinaria delle sole Affiliate discute e delibera sull'approvazione del Bilancio d'esercizio.

Art. 19 - Costituzione delle Assemblee Generali

1. Le Assemblee Generali sono regolarmente costituite, salvo nei casi espressamente previsti dal presente Statuto:
 - a) in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 dei delegati;
 - b) in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati.
- 1bis* Il quorum Assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero dei delegati eletti in rappresentanza delle Affiliate, escludendo dal computo i delegati eletti in rappresentanza di atleti e tecnici, e non sul numero di voti.
2. Le Assemblee Generali deliberano a maggioranza di voti, fatte salve diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
3. Le norme di funzionamento delle Assemblee sono disciplinate dal Regolamento Organico.
4. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.

Art. 20 - Partecipazione ed ammissione

1. Partecipano alle Assemblee Generali i delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici.
2. In caso di motivato impedimento del delegato eletto, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria promulgata.
3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione, di tesseramento e di qualsiasi contributo richiesto dalla F.I.P. approvato da delibera federale e divulgato alle Affiliate, preclude il diritto di partecipare alla Assemblea.
- 3bis La morosità, deliberata dal Consiglio federale, derivante dal mancato pagamento delle controversie insorte tra Affiliate, tra tesserati, tra associati, tra Affiliate e tesserati, tra Affiliate ed associati, o tra tesserati e associati, originate dall'attività sportiva o associativa, preclude il diritto di partecipare all'Assemblea.
4. Sono ammessi ad assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti degli Organi federali nazionali e territoriali, i Presidenti degli Organismi federali, i candidati alle cariche elettive, nonché le persone invitate dal Presidente federale.
5. Non è consentita, a qualsiasi titolo, la partecipazione o l'ammissione ad una delle Assemblee Federali qualora siano in corso squalifiche, sospensioni od inibizioni inflitte per infrazioni ai regolamenti federali.

Art. 21 - Determinazione dei delegati e diritto di voto delle Affiliate

1. Al fine di determinare il numero dei delegati da eleggere per l'Assemblea Generale, spetta un voto di base ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6, alle Società professionistiche, ove esistenti, alle associazioni e alle Società affiliate che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale federale. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
- 1bis È da considerarsi attività sportiva di cui al precedente comma quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIP.
2. Ogni Affiliata, oltre all'anzidetto voto di base, avrà diritto all'attribuzione dei seguenti voti, sempre riferiti all'anno sportivo precedente a quello della convocazione dell'Assemblea Generale:
 - a) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, il massimo Campionato professionistico maschile: n. 50 (cinquanta) voti;
 - b) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al massimo Campionato nazionale femminile: n. 10 (dieci) voti;
 - c) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al primo Campionato nazionale dilettantistico maschile: n. 10 (dieci) voti;

- d) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al secondo Campionato nazionale dilettantistico maschile ed al secondo Campionato nazionale femminile: n. 5 (cinque) voti;
- e) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, a qualsiasi altro Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile: n. 1 (un) voto.

In aggiunta ai voti assegnati come previsto al comma [1] e al presente comma, alle Affiliate sono attribuiti gli ulteriori seguenti voti:

- a) 5 voti per l’Affiliata Campione d’Italia del primo Campionato professionistico e dilettantistico maschile e del massimo Campionato nazionale femminile;
- b) 2 voti per tutte le Affiliate vincitrici del titolo italiano giovanile nazionale di categoria maschile e femminile;
- c) 2 voti per tutte le Affiliate vincitrici di Coppe Europee organizzate dalla F.I.B.A.

I voti aggiuntivi di cui al presente comma verranno attribuiti a condizione che le gare e i Campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento. L’eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

2bis Ai fini Assembleari alle AS/SSD non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Ferma quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Qualora vi siano meno di 500 Società aventi diritto di voto, si applica, come unico limite, quello che consente a ciascuna AS/SSD di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

- 3. Il numero dei voti spettanti ad ogni Affiliata è calcolato dalla Segreteria Generale ed è pubblicato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Generale. Entro lo stesso termine, oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all’elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Generale è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r, nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
- 4. In caso di Assemblea Generale elettiva, avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. recepito nel Regolamento Organico. In sede di elezione dei delegati, a ciascuna Affiliata facente parte dei Collegi elettorali nazionali, è attribuito un voto ponderalmente diverso, tenuto conto del numero delle Affiliate partecipanti ai singoli Campionati rispetto al totale delle Affiliate appartenenti al medesimo Collegio. Tale voto è stabilito nel Regolamento Organico. In sede di elezione dei delegati, alle Affiliate facenti parte dei Collegi elettorali professionistici, composti da un solo Campionato, ed in sede di votazione dei Collegi elettorali regionali, è attribuito il solo voto di base.

Art. 22 - Diritto di voto degli atleti e dei tecnici

- 1. Al fine della partecipazione alle Assemblee Generali, il numero dei voti dei delegati degli atleti corrisponde al 20% del valore dei voti di base totali spettanti alle Affiliate nelle Assemblee.
- 2. Al fine della partecipazione alle Assemblee Generali, il numero dei voti dei delegati dei tecnici corrisponde al 10% del valore dei voti di base totali spettanti alle Affiliate nelle Assemblee.

3. La Segreteria Generale, non appena accertato in via definitiva, ai sensi del precedente art. 21 comma 2, il numero di voti spettanti alle Affiliate, calcola e pubblica il numero dei voti spettanti agli atleti ed ai tecnici, in conformità ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 23 - Poteri di rappresentanza e di delega

1. Le Affiliate sono rappresentate nelle Assemblee Generali dai delegati e nelle Assemblee Territoriali dal Presidente o da un dirigente in carica, delegato dal Presidente.
- 1bis Nelle Assemblee Generali non sono ammesse deleghe, essendo previsto un componente supplente.
2. Le Assemblee Generali si compongono dei delegati delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici, eletti per un quadriennio. I componenti del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive nazionali sono incompatibili con la qualifica di delegato limitatamente all'Assemblea Generale. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo Regionale ed i candidati alle cariche elettive regionali sono incompatibili con la qualifica di rappresentante limitatamente all'Assemblea Regionale. Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale ed i candidati alle cariche elettive provinciali sono incompatibili con la qualifica di rappresentante limitatamente all'Assemblea Provinciale.
- 2bis Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea territoriale per il tramite del relativo Presidente. Fermo quanto disposto per le Assemblee Generali al comma 1 bis, in caso di impedimento del Presidente, è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio Direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dai commi successivi.
3. Almeno 65 (sessantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Affiliate partecipanti al Campionato professionistico, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 50 voti spettanti.
4. Almeno 65 (sessantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici sia maschili che femminili, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 50 voti spettanti.
5. Le elezioni nei collegi nazionali di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono disciplinate dal Regolamento Organico.
6. Tutte le altre Affiliate, con votazione da svolgersi per separati collegi elettorali a livello regionale, secondo modalità e procedure previste dal Regolamento Organico, esprimono un numero di delegati pari ad 1 delegato ogni 50 voti spettanti. In ogni caso, il numero complessivo dei delegati espressi ai sensi del presente comma, calcolato sommando tutti i delegati eletti in tutti i collegi elettorali regionali, non può superare il 49% del totale di tutti i delegati per le Assemblee Generali. Qualora, a seguito delle votazioni, il numero complessivo dei delegati eletti in tutti i collegi elettorali regionali superi tale limite, esso dovrà comunque ritenersi proporzionalmente ridotto sino a concorrenza con il medesimo limite; tale riduzione dovrà operare in ciascun collegio elettorale regionale in misura proporzionale al rapporto tra delegati eletti nel singolo collegio e numero totale dei delegati eletti ai sensi del presente comma. Per l'operatività dei meccanismi di riduzione di cui al presente comma, il numero di delegati ottenuto attraverso la riduzione si computa non tenendo conto delle frazioni decimali.
7. Nel computo dei delegati spettanti ai sensi dei precedenti commi, i resti vanno arrotondati per eccesso qualora superino i 25 voti esclusivamente nel caso in cui

l'arrotondamento determini il raggiungimento del primo delegato, mentre vanno arrotondati per difetto in tutti gli altri casi.

8. I collegi elettorali regionali di cui al precedente comma 6, si possono svolgere in occasione delle Assemblee Regionali ed in essi non possono votare le Affiliate partecipanti ai collegi elettorali nazionali di cui ai precedenti commi 3 e 4.
9. Qualora, successivamente all'approvazione del presente Statuto, venissero accolte le richieste di riconoscimento da parte della F.I.P. di ulteriori Associazioni di settore e/o di categoria, secondo le procedure disciplinate dal Regolamento Organico, anche per queste nuove Associazioni varranno le norme di cui ai precedenti commi.
10. Nelle Assemblee di primo livello di cui ai commi 3, 4 e 6 e nelle Assemblee Regionali è consentito il rilascio di deleghe ad altra Affiliata nelle seguenti proporzioni: 1, oltre le 50 associazioni e società votanti; 2, oltre le 100 associazioni e società votanti; 3, oltre le 300 associazioni e società votanti; 4, oltre le 500 associazioni e società votanti; 5, oltre le 600 associazioni e società votanti. Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno 20 (venti) Affiliate aventi diritto a voto, è consentito il rilascio di una sola delega. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - a. le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - b. la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
11. Gli atleti sono rappresentati nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee di categoria dai delegati eletti ai sensi dei successivi artt. 25 e 26.
12. I tecnici sono rappresentati nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee di categoria dai delegati eletti ai sensi dei successivi artt. 25 e 26. Il numero dei delegati degli atleti e dei tecnici all'Assemblea Generale ed alle Assemblee di categoria è pari ad 1 delegato ogni 50 voti.

Art. 24 - Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici

1. Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici previste nel presente Statuto sono disciplinate dal Regolamento Organico della F.I.P.
2. Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti, tesserati ed in attività, eleggono alla fine del quadriennio, nella data e sede stabiliti dal Consiglio federale, i Consiglieri federali secondo quanto previsto dall'art. 31 comma [1] lettera c) e comma [2] dello Statuto e nell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Organico.
3. Le Assemblee di categoria dei delegati dei tecnici, tesserati ed in attività, eleggono alla fine del quadriennio, nella data e sede stabiliti dal Consiglio federale, il Consigliere federale secondo quanto previsto dall'art. 31 comma [1] lettera d) dello Statuto e nell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Organico.

Art. 25 - Elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici

1. Il Consiglio federale, fissa le norme per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale e all'Assemblea di categoria, nel rispetto dei principi di democrazia, di massima rappresentatività e di economicità, assicurando alla base il voto individuale di tutti gli atleti e tecnici aventi la maggiore età con voto espresso nei seggi allestiti presso le Sedi federali territoriali. Tali norme sono contenute nel Regolamento Organico.
2. Le predette norme devono assicurare che, in seno all'Assemblea Generale e all'Assemblea di categoria, siano rappresentati atleti e tecnici professionisti e dilettanti, garantendo altresì equa rappresentanza alla componente femminile di atleti e tecnici.

Art. 26 - Elettorato attivo degli atleti e dei tecnici

1. Hanno diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività nella stagione agonistica in cui si svolgono le elezioni federali.
2. Hanno diritto di voto tutti i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento della quota associativa C.N.A. nella stagione agonistica in cui si svolgono le elezioni federali.

Art. 27 - La Commissione Verifica dei Poteri

1. Il Consiglio federale nomina la Commissione Verifica dei Poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il C.O.N.I.
2. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal Segretario, che non ha diritto a voto.
3. In caso di dimissioni od impedimento di componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
4. Si osserva la stessa procedura in tutte le altre Assemblee previste dal Titolo II del presente Statuto, nelle quali l'Organo direttivo provvederà alla nomina della Commissione.

Art. 28 - La Commissione Scrutinio

1. L'Assemblea Generale nomina, su proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione Scrutinio scelta tra le persone che non siano candidate alle cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal Segretario che non ha diritto a voto.
3. Si osserva la stessa procedura in tutte le altre Assemblee previste dal Titolo II del presente Statuto, nelle quali l'Assemblea provvederà alla nomina della Commissione.

CAPO III

GLI ALTRI ORGANI FEDERALI CENTRALI

Art. 29 - Il Presidente federale

1. Il Presidente federale è il rappresentante legale della F.I.P. convoca, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio federale e le presiede.
2. In caso di urgenza può adottare i necessari provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio Federale con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.
3. Il Presidente federale può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico – sportive, che

comportino anche l'effettuazione di spese purché il relativo stanziamento sia stato già iscritto nel bilancio di previsione (budget), approvato dal Consiglio federale.

4. Il Presidente federale vigila su tutti gli Organi e gli uffici della Federazione e sui relativi atti con l'esclusione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Presidente federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
6. Il Presidente federale ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione.
7. Al Presidente federale spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
8. Il Presidente federale presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
9. Il Presidente federale svolge altri compiti secondo quanto previsto dal presente Statuto.
10. Le funzioni del Presidente federale non sono delegabili.

Art. 30 - Elezione del Presidente federale

1. Il Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza prevista dall'art. 13 comma 4 o dall'art. 13bis comma 2.

Art. 31 - Il Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è costituito dal Presidente e da dodici Consiglieri con diritto di voto:
 - a) il Presidente Federale, eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici;
 - b) i cinque Consiglieri federali eletti nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati regionali;
 - c) i tre Consiglieri federali eletti nell'Assemblea di categoria dai delegati eletti dagli atleti;
 - d) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea di categoria dai delegati eletti dai tecnici;
 - e) Il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici maschili;
 - f) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali maschili;
 - g) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali femminili.
 2. I Consiglieri federali di cui al precedente punto c) dovranno essere eletti assicurando la rappresentatività delle diverse componenti (maschile, femminile, professionistica e dilettantistica). Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. Ai fini del relativo computo sono esclusi i membri espressione dei settori professionistici che non regolamentino attività per entrambi i generi, ai sensi dell'art. 13.3 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.
- 2bis* Il numero dei componenti del Consiglio federale è invece fissato in dieci qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate non superi quello di duemila

ovvero in quattordici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di tremila. In ogni caso, gli Organi Territoriali non possono avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio federale. A tal fine, sarà considerato il numero delle società e associazioni affiliate aventi diritto di voto al termine dell'anno sportivo concluso.

3. I Consiglieri federali rimangono in carica per la durata del quadriennio per il quale sono stati eletti e possono svolgere più mandati.
4. Alle riunioni del Consiglio federale partecipano senza diritto di voto:
 - a) il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il Rappresentante del Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.);
 - c) il Presidente del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.);
 - d) il Segretario Generale della Federazione;
 - e) il Rappresentante della Consulta Nazionale;
 - f) i Presidenti delle Leghe previste dall'art. 58 ss.
5. Assistono alle riunioni del Consiglio federale i tecnici e gli esperti invitati dal Presidente federale in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il personale federale designato dal Segretario Generale per l'esplicazione dei compiti connessi.

Art. 32 - Compiti del Consiglio federale (del. n. 262 C.F. n. 22 gennaio 2026)

1. Il Consiglio federale è l'Organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento della vita e dell'attività federale per tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea Generale e del Presidente federale.
2. Il Consiglio Federale, in particolare:
 - a) approva, entro il 30 novembre di ogni anno solare, il bilancio di previsione (budget) federale, previa definizione delle linee guida;
 - b) approva entro il 30 novembre di ogni anno solare le eventuali variazioni al bilancio di previsione (budget);
 - c) approva, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il bilancio consuntivo d'esercizio;
 - d) interpreta ed attua le direttive dell'Assemblea Generale;
 - e) nella prima riunione successiva alle elezioni elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
 - f) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente federale;
 - g) valuta i risultati sportivi conseguiti;
 - h) vigila sul buon andamento della gestione federale;
 - i) conferisce, su proposta del Presidente federale, le cariche federali non elettive e nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, i componenti degli Organi di Giustizia, della Procura Federale, della Commissione Federale di Garanzia, della Commissione Tesseramento e della Commissione Vertenze Arbitrali;
 - j) delibera tutti i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto che assieme al Regolamento di Giustizia sono trasmessi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
 - k) delibera eventuali modifiche ai Regolamenti di cui alla precedente lettera j). Le disposizioni regolamentari modificate in attuazione di specifiche norme di legge e dal C.O.N.I. entrano in vigore con effetto immediato;
 - l) può concedere l'amnistia e l'indulto secondo i limiti previsti dal Regolamento di Giustizia e nel rispetto dei Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;

- m) delibera in merito alla determinazione delle regole relative all'organizzazione dei Campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione;
- n) delibera altresì, l'attribuzione, sulla base di considerazioni di merito sportivo, di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una o più Affiliate in luogo di quella destinataria di una sanzione sportiva, da parte del Giudice, che ne ha comportato la perdita;
- o) delibera in merito allo svincolo degli atleti;
- p) determina i modi di pubblicità dei provvedimenti e dell'attività federale, secondo criteri di economicità e tenendo anche conto degli eventuali progressi tecnologici;
- q) realizza i fini di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- r) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale di competenza, l'assegnazione ai Comitati Provinciali dell'Ufficio Tecnico per la gestione dei Campionati;
- s) definisce il sistema di deleghe centrale e territoriale, riferito anche alla gestione dei processi di acquisto e spesa a livello centrale e territoriale nel rispetto delle norme del presente Statuto e approva il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. proposto dal Segretario Generale;
- t) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- u) delibera sulle domande di nuova affiliazione delle Affiliate, procedendo al loro riconoscimento ai fini sportivi. Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7 dello Statuto C.O.N.I.;
- v) provvede alla nomina ed alla revoca dei Delegati Regionali e Provinciali;
- w) nomina e revoca Commissioni e Commissari, determinandone le rispettive competenze;
- x) definisce le linee guida dei progetti da realizzare su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento, anche economico, dei Comitati Territoriali, verificandone l'uniforme applicazione;
- y) vigila sui Comitati Territoriali, sulla base del piano di "audit" predisposto annualmente dal Segretario Generale;
- z) approva il bilancio di previsione (budget), le sue variazioni e il bilancio consuntivo d'esercizio dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo - contabile;
- aa) determina i fondi da attribuire agli Organi Territoriali anche con vincolo di destinazione per assolvere ai loro compiti;
- bb) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- cc) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione ed amministrative, per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni;
- dd) promuove la diffusione dello sport della pallacanestro a livello scolastico anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento riservati a docenti di ogni ordine e grado;
- ee) in caso di mancata ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente federale delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- ff) delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali dello Statuto e delle sfere di competenza degli altri Organi;
- gg) assume i provvedimenti sanzionatori previsti dai Regolamenti federali nei confronti delle società affiliate sulla base dei pareri e delle segnalazioni della "Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società

professionistiche”, istituita ai sensi dell’art. 13 bis del D.lgs n. 36/2021 e s.m.i. e della Com.Te.C.

3. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo ed inoltre ogni qualvolta il Presidente federale lo ritenga opportuno o la convocazione sia stata richiesta, con atto scritto e motivato, da almeno la metà dei tredici componenti aventi diritto di voto.
4. Per la validità delle riunioni del Consiglio federale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri federali in carica.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio federale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio federale.
6. Le funzioni del Consiglio federale non sono delegabili.

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente e due componenti, che devono essere tutti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.P.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall’Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall’Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di cessazione della carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
3. Per essere eletti a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti bisogna presentare regolare candidatura ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità della gestione-amministrativa della Federazione. Conseguentemente provvede a:
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità federale;
 - b) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - c) redigere la relazione, esprimendo il parere, sul bilancio di previsione (budget) annuale, le eventuali variazioni e sul bilancio consuntivo d’esercizio;
 - d) attestare l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nel prospetto di bilancio e nei relativi allegati.
5. Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio federale.
6. Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino alla fine del quadriennio per il quale sono stati rispettivamente eletti e nominati, anche in caso di anticipata decadenza del Consiglio Federale. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è rieleggibile.
7. Per le sostituzioni nell’ambito del Collegio dei Revisori dei Conti e per le scadenze si rinvia agli articoli 2399, 2401, 2404, e 2405 del Codice Civile. Il rinvio all’articolo 2404 vale anche in ordine al quorum costitutivo ed al quorum deliberativo.
8. In caso di assenza ingiustificata, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio federale il componente inadempiente decade dalla carica.
9. I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono definiti in base alle direttive C.O.N.I. e possono derogare alle tariffe professionali.
10. La decadenza dei Revisori si verifica anche per assenza ingiustificata alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio, o per cancellazione o

sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti.

Art. 34 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale:
 - a) è nominato dal Presidente federale, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale;
 - b) provvede alla gestione amministrativa della F.I.P. in base agli indirizzi e alle deleghe assegnate dal Consiglio federale e alle norme del presente Statuto e ne è altresì direttamente responsabile;
 - c) dà attuazione alle direttive ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Federali, secondo le rispettive competenze;
 - d) propone al Consiglio federale le modifiche al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P.;
 - e) adotta le procedure amministrative della Federazione dandone notizia al Consiglio federale alla prima riunione utile;
 - f) sulla base delle linee guida definite dal Consiglio federale, predispone il bilancio di previsione (budget) della Sede Centrale, acquisisce il bilancio di previsione (budget) dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo-contabile assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali e sottopone l'unico bilancio di previsione (budget) federale all'approvazione del Consiglio federale;
 - g) sulla base dei principi contabili definiti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, predispone il bilancio consuntivo d'esercizio della Sede Centrale e acquisisce il bilancio consuntivo d'esercizio dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo-contabile assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali e sottopone l'unico bilancio consuntivo d'esercizio federale all'approvazione del Consiglio federale;
 - h) predispone annualmente un piano di "*audit*" da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale nell'ambito dell'attività di vigilanza dei Comitati Territoriali;
 - i) predispone annualmente una relazione di "*audit*" da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale, che contiene i risultati delle attività di verifica svolte.
2. Il Segretario Generale dirige e coordina la Segreteria Generale e tutti gli Uffici della F.I.P. Il personale dipendente risponde funzionalmente e gerarchicamente ai propri responsabili di Ufficio e di Area e al Segretario Generale.
3. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale e ne cura la redazione dei verbali.
4. Ha, altresì, facoltà di partecipare a tutte le riunioni dei Comitati e delle Commissioni federali.
5. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da un altro funzionario.
6. Le funzioni del Segretario Generale non sono delegabili.

Art. 35 - La Commissione Tesseramento

1. La Commissione Tesseramento delibera su quanto attribuito alla sua competenza dal Regolamento Organico. La Commissione Tesseramento è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio federale. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, quest'ultimo assumerà la funzione di componente.

2. Le riunioni della Commissione Tesseramento sono valide con la presenza del Presidente, o del Vice Presidente e di due componenti.
3. Le deliberazioni della Commissione Tesseramento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
4. Avverso le decisioni della Commissione Tesseramento è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale federale.
5. La carica di Presidente e di componente della Commissione Tesseramento è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.

Art. 36 - La Procura federale

1. Presso la F.I.P. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto e fino a un massimo di cinquanta Sostituti Procuratori.
- 2bis La carica di Procuratore Federale, Procuratore Federale Aggiunto e di Sostituto Procuratore, è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva. Ciascun componente della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive la dichiarazione di cui all'art. 52, comma 9.
4. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale.
5. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore Federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori, secondo le modalità eventualmente indicate nel Regolamento di Giustizia.
7. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
8. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
9. Ai componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale si applicano, in quanto compatibili, i commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 52.

Art. 37 - Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.)

1. La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) è l'Organo Centrale che amministra gli arbitrati disciplinati nel Regolamento Organico, giusta la clausola compromissoria prevista all'art. 54 dello Statuto.
2. Presso la C.V.A. è istituita una Lista di esperti, approvata dal Consiglio federale, nell'ambito del quale effettuare la scelta degli arbitri da nominare nelle singole procedure. Gli esperti sono scelti dalla C.V.A. tra coloro che facciano richiesta di essere inclusi nell'elenco e che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico.
3. Inoltre, la C.V.A. è competente:
 - a) ad adottare i provvedimenti di ingiunzione di pagamento nei confronti di tesserati ed affiliati, di somme ad essi dovute da altri tesserati ed affiliati nei limiti ed alle condizioni stabilite nei regolamenti federali;
 - b) ad attribuire efficacia esecutiva in ambito sportivo alle ingiunzioni ed ai lodi arbitrali pronunciati dai Collegi costituiti in forza dell'art. 54, nei termini e condizioni stabiliti nel Regolamento Organico;
 - c) a pronunciarsi sulle istanze di sospensione della esecutività dei provvedimenti di ingiunzione e dei lodi arbitrali, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Regolamento Organico;
 - d) ad adottare ogni altro provvedimento sia ad essa attribuito nel Regolamento Organico in relazione alla amministrazione degli arbitrati e delle procedure di ingiunzione.
4. La Commissione è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da due supplenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di due componenti ed i provvedimenti vengono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. La carica di Presidente e componente della Commissione Vertenze Arbitrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.

Art. 38 - La Commissione federale di garanzia

1. Presso la F.I.P. è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva.
2. La carica di Presidente e di componente della Commissione federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.
3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i

- soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico nel caso di aver omesso di fornire le informazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità o nel caso di aver fornito dette informazioni in modo reticente o non veritiero, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO IV

GLI ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

Art. 39 - I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni, nelle Province a regime autonomo di Bolzano e Trento e nella Valle D'Aosta, quando le Affiliate con diritto di voto siano almeno 20 nell'intera Regione al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva.
2. Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio federale nominerà un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. A fine di ogni anno il Delegato Regionale deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.
3. I Comitati Regionali sono dotati di autonomia gestionale ed amministrativo-contabile nel rispetto di quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. e nelle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale.
4. L'autonomia gestionale e amministrativo - contabile è assegnata ai Comitati Regionali:
 - a) quali strutture organizzative decentrate della F.I.P. prive di personalità giuridica propria. La F.I.P. è un unico soggetto giuridico dotato di propria personalità, il cui legale rappresentante è il Presidente federale;
 - b) sulla base di regolamenti e procedure uniformi e in un quadro strutturato di controlli, effettuati anche a livello centrale;
 - c) stabilendo che:
 - è responsabilità dei singoli Comitati Regionali la corretta, completa, ordinata e tempestiva tenuta della propria contabilità e della relativa documentazione;

- i bilanci dei Comitati sono strumenti di programmazione e consuntivazione gestionale che costituiscono parte integrante dell'unico bilancio federale, al quale si conformano in termini di schemi di predisposizione, termini di approvazione e principi contabili informativi.
5. I Comitati Regionali sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale che ne approva il bilancio di previsione (budget) annuale e il bilancio consuntivo d'esercizio.
 6. I Comitati Regionali assicurano la realizzazione dei progetti definiti e assegnati dal Consiglio federale nel rispetto delle linee guida indicate.
 7. I Comitati Regionali definiscono le linee guida dei progetti da realizzare in ambito regionale con il coinvolgimento, anche economico, dei Comitati e Delegati Provinciali.
 8. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo composto da quattro consiglieri più il Presidente per i Comitati con meno di 100 Affiliate ovvero da un Consiglio Direttivo composto da sei consiglieri più il Presidente per i Comitati con 100 o più Affiliate. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Regionali C.I.A. e del C.N.A.
 9. I Comitati Regionali hanno normalmente sede nella città capoluogo di Regione.
 10. Variazioni rispetto alle sedi devono essere motivatamente proposte dalle rispettive Assemblee Regionali con la maggioranza assoluta delle Affiliate aventi diritto a voto ed espressamente approvate dal Consiglio federale. La delibera del Consiglio federale sarà sottoposta alla approvazione del C.O.N.I.
 11. Per quanto non previsto nel presente articolo, ivi comprese decadenze ed integrazioni, si rinvia alle disposizioni statutarie per gli Organi nazionali nonché a quelle contenute nel Regolamento Organico.
 12. Il Presidente Regionale e i Consigli Direttivi Regionali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.

Art. 40 - Le Assemblee Regionali

1. Le Assemblee Regionali sono l'espressione delle Affiliate nel rispettivo ambito territoriale e le loro decisioni esprimono la volontà di tutte le Affiliate, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Le Assemblee Regionali sono convocate dai rispettivi Consigli Direttivi, per il rinnovo delle cariche elettive.
3. Nelle Assemblee Regionali elettive hanno diritto di partecipazione e di voto le Affiliate che hanno sede nel corrispondente ambito territoriale, determinato dall'ordinamento dello Stato italiano.
4. Le Assemblee eleggono il Presidente e i Consigli Direttivi Regionali. Il Presidente ed i Consiglieri possono svolgere più mandati.
5. Nelle Assemblee Regionali alle Affiliate spetta solamente il voto di base per l'elezione delle cariche elettive regionali. I poteri di rappresentanza sono disciplinati dall'art. 23 del presente Statuto.
6. Nelle Assemblee Regionali, inoltre, si applicano per analogia le norme previste per le Assemblee Generali, in quanto compatibili.
7. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data di effettuazione delle Assemblee Regionali devono intercorrere almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 41 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale;
 - b) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Regione;

- c) organizza la gestione sportiva ed amministrativa del Comitato nel rispetto del sistema di deleghe definite dal Consiglio federale ed in conformità con le norme federali e con le procedure e circolari emanate dal Segretario Generale;
- d) risponde direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale sulla gestione ed amministrazione del Comitato Regionale nel rispetto del sistema di deleghe;
- e) risponde al Consiglio Direttivo Regionale e all'Assemblea Regionale sul funzionamento del Comitato Regionale.

Art. 42 - Il Consiglio Direttivo Regionale

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, in generale, assolve i seguenti compiti e funzioni:
 - a) attua gli indirizzi dell'Assemblea Generale e le direttive del Consiglio federale;
 - b) organizza l'attività demandatagli dal Consiglio federale;
 - c) delibera il bilancio di previsione (budget) annuale e le sue variazioni;
 - d) delibera il bilancio consuntivo d'esercizio;
 - e) propone al Consiglio federale la nomina o la revoca del Delegato provinciale;
 - f) propone al Consiglio federale lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali;
 - g) propone al Consiglio federale l'assegnazione ai Comitati Provinciali di competenza dell'Ufficio Tecnico per la gestione dei Campionati;
 - h) designa al Consiglio federale per la loro successiva nomina i responsabili ed i componenti degli Uffici Tecnici Regionali, per la gestione dei Campionati di competenza, il Presidente ed i componenti della Corte Sportiva di Appello Territoriale;
 - i) coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria regione, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Regionale e delle disposizioni del Consiglio federale;
 - j) istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività regionale;
 - k) esplica le funzioni demandategli dallo Statuto;
 - l) esprime il proprio parere sulle istanze di nuova affiliazione, cambio di denominazione sociale e sulle richieste di trasferimento di sede e di attività.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale, nella prima riunione utile, elegge nel suo seno un Vice Presidente, scegliendolo tra tutti i Consiglieri Regionali eletti dall'Assemblea Regionale.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Regionali in carica.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 43 – Il Delegato Regionale

1. Il Delegato Regionale:
 - a) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Regione;
 - b) è dotato di autonomia gestionale, sportiva ed amministrativo-contabile nel rispetto delle norme federali, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P., nel sistema di deleghe definito dal Consiglio federale e nelle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale;

- c) risponde direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale sulla gestione ed amministrazione della Regione che rappresenta;

Art. 44 – Il Revisore Regionale

1. Presso ciascun Comitato Regionale è nominato dal Consiglio federale con compiti di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti, un Revisore Regionale con l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato. La sua competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della regione.
I compensi dei Revisori Territoriali sono deliberati dal Consiglio federale, tenuto conto delle direttive C.O.N.I. e possono derogare alle tariffe professionali.

Art. 45 – I Comitati Provinciali

1. I Comitati Provinciali hanno normalmente sede nella città capoluogo di provincia e nei locali la cui ubicazione e le cui modalità d'uso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio federale.
2. I Comitati Provinciali possono essere istituiti in quelle province nelle quali non ha sede il Comitato Regionale.
3. È nella facoltà del Consiglio federale nominare, nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la F.I.P. nelle sedi provinciali competenti. Tale Delegato Provinciale potrà essere un Consigliere Regionale eletto o altra persona designata dal Consiglio Direttivo Regionale.
4. Le sedi possono essere modificate dal Consiglio federale su motivate proposte delle rispettive Assemblee Provinciali deliberate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
5. Per costituire il Comitato Provinciale è necessario che risultino affiliate con diritto di voto almeno 35 Affiliate al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva.
6. Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Provinciale nelle province nelle quali non ha sede un Comitato Regionale, il Consiglio federale nominerà un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato. Tale Delegato Provinciale potrà essere un Consigliere Regionale eletto. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. A fine di ogni anno il Delegato Provinciale deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.
7. I Comitati Provinciali assicurano la realizzazione dei progetti definiti e assegnati dal Comitato Regionale nel rispetto delle linee guida indicate.
8. I Comitati Provinciali sono retti da un Consiglio Direttivo, eletto dalle rispettive assemblee per un quadriennio, costituito dal Presidente Provinciale e da quattro componenti. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Responsabili provinciali del C.I.A. e del C.N.A.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo, ivi comprese decadenze ed integrazioni, si rinvia alle disposizioni statutarie per gli Organi nazionali nonché a quelle contenute nel Regolamento Organico.
10. Il Presidente Provinciale e i Consigli Provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.

Art. 46 - Assemblee Provinciali

1. Le Assemblee Provinciali sono l'espressione delle Affiliate nel rispettivo ambito territoriale e le loro decisioni esprimono la volontà di tutte le Affiliate, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Le Assemblee Provinciali sono convocate dai rispettivi Consigli Direttivi, per il rinnovo delle cariche elettive.
3. Nelle Assemblee Provinciali elettive hanno diritto di partecipazione e di voto le Affiliate che hanno sede nel corrispondente ambito territoriale, determinato dall'ordinamento dello Stato italiano.
4. Le Assemblee eleggono il Presidente e i Consigli Direttivi Provinciali. Il Presidente ed i Consiglieri possono svolgere più mandati.
5. Nelle Assemblee Provinciali alle Affiliate spetta solamente il voto di base per l'elezione delle cariche elettive provinciali. I poteri di rappresentanza e di delega sono disciplinati dall'art. 23 del presente Statuto. In presenza di almeno 20 affiliate con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega, secondo le modalità previste dal precedente art. 23 comma 10.
6. Nelle Assemblee Provinciali, inoltre, si applicano per analogia le norme previste per le Assemblee Generali, in quanto compatibili.
7. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data di effettuazione delle Assemblee Provinciali devono intercorrere almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 47 - Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - b) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Provincia;
 - c) risponde direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale sulla gestione del Comitato Provinciale, che presiede;
 - d) risponde al Consiglio Direttivo Provinciale e all'Assemblea Provinciale sul funzionamento del Comitato Provinciale;
 - e) è Funzionario delegato alla spesa del Comitato Regionale in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. e dalle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale.

Art. 48 - Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale, in generale, assolve i seguenti compiti e funzioni:
 - a) attua le direttive federali;
 - b) propone al Comitato Regionale di competenza la nomina dei componenti dell'Ufficio Tecnico, ove costituito, per l'organizzazione dei Campionati di competenza;
 - c) coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria provincia, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni delle Assemblee provinciali e delle disposizioni del Consiglio federale;
 - d) istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività provinciale;
 - e) esplica le funzioni demandategli dallo Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale, nella prima riunione utile, elegge nel suo seno un Vice Presidente, scegliendolo tra tutti i Consiglieri Provinciali eletti dall'Assemblea Provinciale.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Provinciali in carica.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 49 - Delegato Provinciale

1. Il Delegato Provinciale:
 - a) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Provincia;
 - b) è Funzionario delegato alla spesa del Comitato Regionale in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. e dalle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale.

CAPO V

GLI ORGANISMI FEDERALI

Art. 50 - La Consulta Nazionale

1. La Consulta Nazionale è un Organismo consultivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali e dai Delegati Regionali nominati dal Consiglio federale. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente federale, o da un suo delegato, ed ha lo scopo di proporre al Consiglio federale iniziative per lo sviluppo della pallacanestro a livello di base.
2. Il Consiglio federale nomina il Rappresentante della Consulta Nazionale, eletto, secondo modalità stabilite dalla Consulta stessa, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali.

Sono candidabili a ricoprire tale carica solo ed esclusivamente i Presidenti dei Comitati Regionali.

Il Rappresentante della Consulta Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio federale senza diritto di voto.
3. La Consulta Nazionale è l'Organismo di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla sua gestione. Ha inoltre funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e disposizioni che regolamentano la predetta attività.

La Consulta Nazionale può redigere propri resoconti che possono essere messi a disposizione del Consiglio Federale per le relative valutazioni.

Art. 51 - Organismi Federali

1. Gli Organismi federali sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento Organico.

2. Per garantire il miglior funzionamento della Federazione è in facoltà del Consiglio federale istituire Comitati e Commissioni esecutivi o consultivi, nazionali, di settore o territoriali, a carattere temporaneo o definitivo, definendone le attribuzioni con susseguente nomina.

CAPO VI

GIUSTIZIA

Art. 52 - Principi generali della giustizia

1. Lo Statuto ed i Regolamenti federali assicurano la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del fair play, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. È in facoltà delle parti stare in giudizio con il ministero di un difensore.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
7. Il mandato degli Organi di Giustizia non può essere rinnovato per più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica del Consiglio federale.
8. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza e autonomia. I componenti degli Organi di Giustizia, inoltre, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni alla stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
9. I requisiti soggettivi degli Organi di Giustizia sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva. Ciascun componente, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
10. La carica di componente di Organo di Giustizia presso la F.I.P. è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la

medesima F.I.P., ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

- 10bis La carica di componente degli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.
11. I componenti degli Organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.P.
 12. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
 13. In materia di doping, circa le procedure e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.

Art. 53 - Provvedimenti di clemenza e riabilitazione

1. Rientra nelle facoltà del Presidente federale la concessione della grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Attiene alla competenza esclusiva del Consiglio federale la concessione di amnistie e indulti a carattere generale, previa determinazione dei termini del provvedimento.
3. Attiene alla competenza della Corte federale di appello l'esame e la concessione della riabilitazione, sempreché siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata o si sia estinta.
4. I provvedimenti di amnistia, indulto e grazia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

Art. 54 - Clausola compromissoria

1. Le Affiliate e i tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale irrituale le controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
2. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati nel Regolamento Organico, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
3. Le controversie tra Affiliate professionistiche e sportivi professionisti sono devolute all'esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 55 - Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutte le Affiliate e tutti i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice Sportivo o dalla Corte Sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni

o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

CAPO VII

I SINGOLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 56 - Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) il Giudice Sportivo Territoriale;
 - c) la Corte Sportiva di Appello.
2. Sono Organi di Giustizia Federale:
 - a) il Tribunale Federale;
 - b) la Corte Federale di Appello.

Art. 57 - Competenze

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali è determinata con delibera del Consiglio Federale.

2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsiderazione dei medesimi giudici. Il numero dei componenti della Corte Sportiva di Appello non può comunque essere inferiore a sei.
3. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.

5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. Essa è competente, altresì: a) a interpretare lo Statuto e i Regolamenti della Federazione; b) su richiesta del Presidente Federale, a dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione tra gli Organi federali; c) a esprimere parere su quesiti proposti dal Presidente Federale o dal Segretario Generale; d) a decidere sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale; e) ad esercitare le altre competenze previste dalle norme federali.
6. Con delibera del Consiglio federale può essere stabilito che le funzioni della Corte Sportiva di Appello siano svolte dalla Corte Federale di Appello.

TITOLO III

LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

CAPO I

LE LEGHE DI AFFILIATE

Art. 58 - Le Leghe di Affiliate

1. La F.I.P. può riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della F.I.P., associazioni costituite fra le Affiliate denominate “*Leghe*” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle Affiliate che vi aderiscono.
2. Le Leghe devono avere Statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della F.I.P.
3. Possono esser costituite Leghe diverse per ogni categoria di Campionato. Gli Statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l’elezione di tutti gli organi da parte dell’Assemblea. Una Lega non può essere costituita da Affiliate appartenenti a settori differenti.
4. Le Leghe, in quanto Enti riconosciuti ed affiliati alla F.I.P., sono soggetti alla giustizia sportiva federale.
5. La definizione degli ambiti operativi delle Leghe e dei rapporti con la F.I.P. può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega riconosciuta e la F.I.P. in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
6. La F.I.P. può affidare alle Leghe l’organizzazione dei singoli Campionati nazionali, sulla base delle direttive della F.I.P., ferma restando la competenza federale per le affiliazioni, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle Affiliate aventi diritto al Campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l’approvazione della classifica finale, per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia e per le formule dei Campionati.

Art. 59 – Leghe di Affiliate Professionistiche e Controllo sulle Affiliate Professionistiche (del. n. 262 C.F. n. 22 gennaio 2026)

1. Le Affiliate che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti, che disputano il Campionato professionistico, formano una o più Leghe, quali Associazioni aventi il compito primario di coordinare l’attività delle Affiliate che ne fanno parte, nel rispetto

- del presente Statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee programmatiche, organizzative e gestionali del proprio campionato, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio federale.
2. Conformemente alla legislazione vigente, ed allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate professionistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, ai controlli svolti dalla "Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche", istituita ai sensi dell'art. 13 bis del D.lgs n. 36/2021 ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P..
 3. Ai fini di cui al comma 2, gli obblighi posti a carico delle Affiliate professionistiche, nonché la disciplina relativa ai controlli ed i conseguenti provvedimenti sono stabiliti nel Regolamento Esecutivo Settore Professionistico.

Art. 60 - Leghe di Affiliate Dilettantistiche e Controllo sulle Affiliate Dilettantistiche (del. n. 262 C.F. n. 22 gennaio 2026)

1. Le Affiliate alla F.I.P., partecipanti ai Campionati maschili e femminili dilettantistici e strutturati con fasi a carattere nazionale, possono liberamente associarsi e richiedere il riconoscimento alla F.I.P.
2. Tali Affiliate formano una o più Leghe, quali Associazioni aventi il compito di coordinare l'attività delle Affiliate che ne fanno parte nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee organizzative e gestionali dei propri Campionati nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio federale. In ogni caso gli Organi direttivi devono avere natura elettiva.
La F.I.P., con apposito Regolamento, indicherà i requisiti per ottenere il riconoscimento delle Leghe ed i motivi che potranno portare alla revoca del riconoscimento di tali Leghe.
3. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate dilettantistiche possono essere sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P. Per tali compiti la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, della Commissione Tecnica di Controllo – Com.Te.C. – disciplinata nel Regolamento Organico.

Art. 61 - Controllo sulle Leghe di Affiliate e sulle Associazioni di Tesserati riconosciute (del. n. 262 C.F. n. 22 gennaio 2026)

1. La F.I.P. esercita il controllo sulle Leghe di Affiliate e sulle Associazioni di Tesserati, riconosciute nei limiti delle modalità e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri adottati dal Consiglio federale.

CAPO II

LE ASSOCIAZIONI DI TESSERATI

Art. 62 - Associazioni di Tesserati

1. I tesserati con la Federazione possono liberamente riunirsi in Associazione per una migliore partecipazione alle attività federali e per l'esame e lo studio di problemi comuni.
2. Dette Associazioni possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi od organismi federali.
3. Le Associazioni di Tesserati devono avere Statuti e Regolamenti, approvati dal Consiglio federale ed operano nel rispetto delle norme C.O.N.I. e F.I.P. ed in particolare nei modi e nei limiti previsti dal Regolamento Organico federale.
4. Il Consiglio federale od il Presidente federale deliberano l'eventuale revoca del riconoscimento in caso di violazione dei patti interni associativi, delle norme del presente Statuto o dei regolamenti federali.

TITOLO IV

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 63 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio consuntivo d'esercizio è predisposto secondo i principi contabili economico-patrimoniali, conformemente alle direttive emanate dal C.O.N.I. e rappresenta in maniera veritiera e corretta la gestione federale.
3. Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio consuntivo d'esercizio della Federazione, corredati dalle relative relazioni illustrative devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
4. Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio consuntivo d'esercizio e le relazioni illustrative, devono essere pubblicati dalla Federazione, entro quindici giorni, dall'approvazione del C.O.N.I., sul proprio sito internet, in apposita sezione prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
5. Ove la Federazione costituisca Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato con le modalità previste al comma precedente e allegato al bilancio d'esercizio federale, anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta del C.O.N.I.
6. La revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.

TITOLO V

NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 64 - Revisione e Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto come indicato nell'art. 16, comma 3 lettere a) e c).

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea Generale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Il Consiglio federale può indire l'Assemblea Generale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto come indicato nell'art. 16, comma 3 lettera b).
4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
5. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei delegati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione
6. Le modifiche sono approvate con i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.
7. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria, all'esame del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi.
8. Le eventuali modifiche allo Statuto richieste dal C.O.N.I. o dall'autorità governativa, o le eventuali modifiche di carattere formale allo Statuto, saranno oggetto di esame e decisione del Consiglio federale senza necessità di convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 65 - Scioglimento della F.I.P.

1. Lo scioglimento della Federazione Italiana Pallacanestro, quale Associazione con personalità giuridica di diritto privato, deve avvenire secondo le disposizioni indicate dal Codice Civile in materia.

Art. 66 - Norme di attuazione

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le norme di legge, le direttive del C.O.N.I., per la realizzazione dei fini istituzionali, nonchè le norme del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti Federali, deliberati dal Consiglio federale.
2. Fermo l'obbligo delle Affiliate di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ad esse è attribuita dalla F.I.P., all'atto della affiliazione una casella di posta elettronica attraverso il sistema SPES, incluso nel dominio fip.it., che dovrà essere utilizzata in tutti i casi previsti dai Regolamenti e dalle disposizioni federali.
3. L'Assemblea Generale conferisce apposito mandato al Presidente Federale di recepire nel presente Statuto le eventuali osservazioni che verranno sollevate dal C.O.N.I. o dall'Autorità Governativa a seguito dell'eventuale adozione di provvedimenti normativi che riguardino l'attività della Federazione.

Art. 67 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.
2. La Commissione Tecnica di Controllo - Com.Te.C. - cesserà l'attività sulle società professionistiche cui è preposta ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, con l'inizio della operatività della Commissione prevista dall'art. 13 bis del decreto legislativo n. 36/2021.

Sommario

TITOLO I.....	2
COSTITUZIONE, SCOPI, COMPOSIZIONE, SEDE	2
Art. 1 - Costituzione, scopi e sede	2
Art. 2 - Composizione	2
Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati	3
Art. 4 - Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.	4
Art. 4 bis - Procedure di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione	5
Art. 5 - Vincolo sportivo.....	6
TITOLO II	6
LA STRUTTURA FEDERALE	6
Art. 6 - Classificazione	6
Art. 7 - Sedi e Regolamenti degli Organi federali a carattere nazionale	7
Art. 8 - Decadenza degli Organi federali a carattere nazionale	7
CAPO I.....	7
NORME GENERALI E LE ELEZIONI ALLE CARICHE FEDERALI	7
Art. 9 - Eleggibilità.....	7
Art. 10 - Ineleggibilità	7
Art. 11 - Incompatibilità	8
Art. 12 - Candidature.....	9
Art. 13 - Elezione delle cariche	11
Art. 13bis - Durata delle cariche	12
Art. 14 - Dimissioni, impedimenti e decadenza	12
CAPO II.....	14
LE ASSEMBLEE FEDERALI.....	14
Art. 15 - Le Assemblee	14
Art. 16 - Costituzione e convocazione dell'Assemblea Generale	14
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Ordinaria	15
Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria	15
Art. 19 - Costituzione delle Assemblee Generali.....	15
Art. 20 - Partecipazione ed ammissione	16
Art. 21 - Determinazione dei delegati e diritto di voto delle Affiliate.....	16
Art. 22 - Diritto di voto degli atleti e dei tecnici.....	17
Art. 23 - Poteri di rappresentanza e di delega	18
Art. 24 - Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici	19
Art. 25 - Elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici	19



Art. 26 - Elettorato attivo degli atleti e dei tecnici.....	20
Art. 27 - La Commissione Verifica dei Poteri.....	20
Art. 28 - La Commissione Scrutinio.....	20
CAPO III.....	20
GLI ALTRI ORGANI FEDERALI CENTRALI.....	20
Art. 29 - Il Presidente federale.....	20
Art. 30 - Elezione del Presidente federale.....	21
Art. 31 - Il Consiglio federale.....	21
Art. 32 - Compiti del Consiglio federale.....	22
Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	24
Art. 34 - Il Segretario Generale.....	25
Art. 35 - La Commissione Tesseramento.....	25
Art. 36 - La Procura federale.....	26
Art. 37 - Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.).....	27
Art. 38 - La Commissione federale di garanzia.....	27
CAPO IV.....	28
GLI ORGANI FEDERALI TERRITORIALI.....	28
Art. 39 - I Comitati Regionali.....	28
Art. 40 - Le Assemblee Regionali.....	29
Art. 41 - Il Presidente Regionale.....	29
Art. 42 - Il Consiglio Direttivo Regionale.....	30
Art. 43 - Il Delegato Regionale.....	30
Art. 44 - Il Revisore Regionale.....	31
Art. 45 - I Comitati Provinciali.....	31
Art. 46 - Assemblee Provinciali.....	32
Art. 47 - Presidente Provinciale.....	32
Art. 48 - Il Consiglio Direttivo Provinciale.....	32
Art. 49 - Delegato Provinciale.....	33
CAPO V.....	33
GLI ORGANISMI FEDERALI.....	33
Art. 50 - La Consulta Nazionale.....	33
Art. 51 - Organismi Federali.....	33
CAPO VI.....	34
GIUSTIZIA.....	34
Art. 52 - Principi generali della giustizia.....	34
Art. 53 - Provvedimenti di clemenza e riabilitazione.....	35

Art. 54 - Clausola compromissoria	35
Art. 55 - Collegio di Garanzia dello Sport	35
CAPO VII	36
I SINGOLI ORGANI DI GIUSTIZIA	36
Art. 56 - Organi di Giustizia	36
Art. 57 - Competenze	36
TITOLO III	37
LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	37
CAPO I	37
LE LEGHE DI AFFILIATE	37
Art. 58 - Le Leghe di Affiliate	37
Art. 59 - Le Leghe di Affiliate Professionistiche - Controllo	37
Art. 60 - Le Leghe di Affiliate Dilettanti - Controllo	38
Art. 61 - Controllo sulle Leghe di Affiliate e sulle Associazioni di Tesserati riconosciute	38
CAPO II	38
LE ASSOCIAZIONI DI TESSERATI	38
Art. 62 - Associazioni di Tesserati	39
TITOLO IV	39
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	39
Art. 63 - Esercizio Finanziario	39
TITOLO V	39
NORME FINALI E DI ATTUAZIONE	39
Art. 64 - Revisione e Modifiche allo Statuto	39
Art. 65 - Scioglimento della F.I.P.	40
Art. 66 - Norme di attuazione	40
Art. 67 - Norme transitorie e finali	40